

STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze
Sezione Gestione Patrimoniale e Servizio Amministrativo dei Materiali

**Capitolato (tecnico) speciale d'appalto per il servizio di bonifica e
rimozione rifiuti contenenti amianto presso magazzino n. 5
Compensorio Via Marsala n. 104.**

SOMMARIO

PREMESSA

1. Art. 1 Oggetto dell'appalto
2. Art. 2 Durata dell'appalto
3. Art. 3 Obblighi della Ditta
4. Art. 4 Modalità e tempistiche di esecuzione del servizio
5. Art. 5 Importo complessivo dell'appalto
6. Art. 6 Revisione dei prezzi
7. Art. 7 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale 8. Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto.
9. Art. 9 Rappresentante per la Ditta
10. Art. 10 Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari
11. Art. 11 Siti di stoccaggio dell'A.D.
12. Art. 12 Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente
13. Art. 13 Oneri e obblighi diversi a carico dell'operatore economico
14. Art. 14 Disposizioni in materia di sicurezza
15. Art. 15 Verifica di conformità
16. Art. 16 Inadempimenti e penalità
17. Art. 17 Risoluzione del contratto
18. Art. 18 Recesso
19. Art. 19 Riserve e reclami
20. Art. 20 Divieto di modifiche introdotte dall'operatore economico
21. Art. 21 Variazioni entro il 20%
22. Art. 22 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
23. Art. 23 Pagamento delle fatture
24. Art. 24 Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP
25. Art. 25 Riservatezza
26. Art. 26 Ulteriori norme regolanti il servizio
27. Art. 27 Domicilio e recapito dell'impresa
28. Art. 28 Foro competente

PREMESSA

L'Amministrazione Difesa (A.D.) deve assicurare la conformità della gestione patrimoniale alle specifiche norme di settore in termini di verifica dello stato d'uso, riparazione, sostituzione e manutenzione degli arredi e dei materiali che devono essere smaltiti nell'osservanza di precisi vincoli ambientali e per il tramite di operatori economici accreditati e specializzati nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non. Al riguardo, il presente documento rappresenta il fabbisogno oggetto dell'appalto che deve essere affidato tramite apposita procedura negoziale per l'individuazione del operatore economico che risponda a tutti i requisiti di affidabilità, sicurezza ed efficacia per quanto concerne lo svolgimento del servizio in affidamento.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del contratto avente ad oggetto:

- redazione preventiva e attuazione del piano di lavoro che dovrà essere approvato da Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale – Ufficio Vigilanza.
- bonifica del materiale contenente amianto su ogni elemento oggetto di bonifica tramite trattamento del materiale con incapsulante atto ad impedirne la dispersione nell'ambiente.
- Confezionamento, etichettatura e trasporto in discarica autorizzata del materiale.
- Realizzazione, Pulizia e decontaminazione del cantiere.
- Trasmissione del certificato attestante l'avvenuto smaltimento redatto secondo le norme vigenti.

L'attività deve comprendere tutto quanto per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

L'affidamento del servizio è disciplinato:

- dalle condizioni di cui al presente capitolato;
- per quanto non qui menzionato, dalle condizioni specificate all'Allegato 25 del Capitolato d'onere "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di gestione rifiuti speciali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione che, anche se non allegati alla presente scrittura, le parti considerano valide per averne letto ed accettato i contenuti.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà essere iscritta all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 comma 10 del D.Lgs 152/2006) e dovrà essere inserita nella White List della Prefettura di ROMA.

Articolo 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata necessaria all'espletamento del servizio di cui all'oggetto del presente capitolato.

Articolo 3 - Obblighi della Ditta

L'Appaltatore (ditta aggiudicataria), nella piena consapevolezza dell'assunzione del rischio di impresa, oltre a quanto successivamente citati all'articolo 14, è responsabile:

- dell'azione organizzativa necessaria allo svolgimento corretto, esatto e regolare di tutte le attività secondo quanto specificamente previsto nel presente capitolato e nell'osservanza delle specifiche norme di settore;
- dell'impiego di: capitali, mezzi tecnici, materiali, contenitori per la raccolta, attrezzature, personale adeguato da impiegare, tecnologie adeguate alle necessità rispondenti alle disposizioni di legge nazionali e regionali, ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività.

Le attività di cui trattasi, che dovranno prevedere il ricorso ad una rete integrata di mezzi ed impianti autorizzati e abilitati, dovranno essere effettuate nell'assoluta osservanza delle condizioni di sicurezza per assicurare la protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La raccolta ed il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organi competenti. Il fornitore deve adempiere all'esecuzione dell'ordinativo, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto, ai fini dello smaltimento, dovrà provvedere alla eventuale movimentazione (manuale e/o con l'ausilio di attrezzature), al ritiro, confezionamento, trasporto e conferimento a propria cura, spese e responsabilità. L'attività dovrà essere effettuata in coordinamento con il personale di questa A.D. incaricato del previsto controllo, con modalità che saranno fissate dal D.E.C..

Nel caso in cui durante le operazioni di raccolta e carico dovesse verificarsi un versamento o una perdita di materiale, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente e a proprie spese alle operazioni di recupero, pulizia, disinfezione e/o bonifica dell'area interessata con idonei prodotti ed attrezzature.

Gli operatori economici dovranno presentare un'*offerta economica a corpo* per:

- a. redazione preventiva e attuazione del piano di lavoro che dovrà essere approvato da Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale – Ufficio Vigilanza.
- b. Trattamento del materiale contaminato con incapsulante atto ad impedirne la dispersione nell'ambiente.
- c. Confezionamento, etichettatura e trasporto in discarica autorizzata di tutto il materiale.
- d. Pulizia e decontaminazione del cantiere.
- e. Trasmissione del certificato attestante l'avvenuto smaltimento redatto secondo le norme vigenti.

La Ditta aggiudicataria produrrà fattura avendo cura di specificare dettagliatamente l'attività svolta.

Articolo 4 - Modalità e tempistiche di esecuzione del servizio

Il servizio deve essere svolto nella sede di Via Marsala n. 104 – Magazzino n. 5 e completato, come da presente capitolato tecnico, entro 40 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo in modo esatto, corretto e a perfetta regola d'arte come da indicazioni di cui all'art. 1. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta l'esecuzione del servizio entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato ad eseguire il servizio nella sua totalità, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa A.D.. I controlli saranno eseguiti a cura del personale preposto a seguire la Ditta aggiudicataria durante le operazioni. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale debitamente autorizzato. L'accettazione del servizio svolto non solleva l'appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti sulle attività svolte, non rilevate all'atto dell'esecuzione.

Non si accettano condizioni di svolgimento del servizio che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a fornire il servizio di cui trattasi, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Articolo 5 - Rispondenza ai criteri ambientali

L'affidamento del servizio è disciplinato dall'art. 57 D.Lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, la fornitura deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) di cui al DM 13 febbraio 2014 del ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 6 - Revisione dei prezzi

I prezzi del presente appalto non sono soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la Ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La Ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 7 - Direttore dell'esecuzione contrattuale

L'Amministrazione Difesa provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), con il compito di monitorare: il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e più in generale che l'esecuzione avvenga secondo quanto pattuito tra le parti.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato all'impresa aggiudicataria.

Articolo 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio del contratto avverrà con apposita comunicazione di avvio dell'esecuzione a cura del D.E.C. L'esecutore è tenuto a rispettare le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante tramite il D.E.C. per l'avvio dell'esecuzione del contratto e le direttive impartite da Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9 - Rappresentante per la Ditta

La Ditta aggiudicataria dell'appalto nominerà un suo Rappresentante e darà comunicazione scritta all'A.D. entro la data di inizio del servizio. Lo stesso sarà responsabile e referente per conto della ditta per tutti gli aspetti connessi all'esecuzione del contratto per il rispetto di tutte le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 10 - Personale della Ditta appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

La Ditta, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve prevedere l'impiego di un numero congruo di personale avente la qualifica idonea per assicurare il regolare e corretto svolgimento delle prestazioni a perfetta regola d'arte.

L'operatore economico deve comunicare al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Per quanto sopra, relativamente al personale impiegato allo svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà assicurare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti nel proprio settore di competenza e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al proprio personale: un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte ed un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;

Tutto il personale dipendente della Ditta dovrà tenere un comportamento consono, corretto e riguardoso nei confronti degli utenti e dell'autorità nonché adeguato al sito militare presso il quale si prevede l'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui un dipendente dell'Impresa, ad insindacabile parere del Committente, dovesse assumere un comportamento ritenuto inadeguato, irrispettoso e comunque non consono sarà cura del Committente segnalarlo alla Ditta che dovrà attivarsi per l'applicazione delle opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, su indicazione insindacabile del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 11 - Obbligo di Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio al fine di:

- consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e il più aderente alle necessità dell'appalto;
- una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare;
- formulare, con maggiore precisione la migliore offerta tecnica.

L'impresa è tenuta ad effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza.

Lo stesso avverrà a seguito di preventivi accordi, per le opportune segnalazioni che consentiranno l'accesso al predetto sito Militare.

Articolo 12 - Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente

Non sono previsti oneri diversi da quelli finanziari già indicati a carico di questa A.D.

Articolo 13 Oneri e obblighi diversi a carico dell'operatore economico

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- l'esecutore è tenuto a rispettare le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto e le direttive impartite da Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

- eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire la liquidazione finale delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare/presentare presso gli uffici della stazione appaltante preposti al pagamento, l'eventuale documentazione richiesta in ottemperanza alle normative vigenti.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/2008, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita alla proprietà. L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 15 Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 16 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale¹. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 17 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per _____ (indicare il numero) _____ giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

¹ L'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti dispone: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; □ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 18 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 19 Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Articolo 20 Divieto di modifiche introdotte dall'operatore economico

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 21 Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 22 Modalità di sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 23 Pagamento delle fatture

La fattura dovrà essere emessa avendo cura di specificare, nella stessa, l'identificativo della certificazione prodotta per il servizio di cui trattasi. Il pagamento sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità del servizio reso.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla comprovata cessazione delle attività oggetto del contratto.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 24 Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 25 Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non divulgare/pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 26 Ulteriori norme regolanti il servizio

Nell'espletamento del servizio, oltre all'osservanza delle norme specificatamente richiamate nella presente specifica, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nella normativa di legge e nei regolamenti vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto ed in quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità del contratto.

Articolo 27 Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 28 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

**IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE E
CAPO SERVIZIO DEI MATERIALI**
(Ten. Col. (AM) CCrs Cosimo BELLANOVA)